

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere Titolo II - Estradizione

Art. 711 Riestradizione

1. Le disposizioni dell'[articolo 710](#) si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.